



AIA
Associazione Italiana Aerosol

S T A T U T O

Giugno 2013

S T A T U T O

Giugno 2013

Approvato dall'Assemblea costituente del 23 febbraio 2012

Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 14 giugno 2013

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE- SEDE- SCOPI

Costituzione-Denominazione	Art.	1	Pag.	1
Sede	"	2	"	1
Scopi	"	3	"	2

TITOLO II

SOCI

Requisiti	Art.	4	Pag.	4
Ammissione	"	5	"	5
Diritti dei Soci	"	6	"	6
Obblighi-Durata	"	7	"	7
Contributi	"	8	"	7
Sanzioni	"	9	"	8
Cessazione della qualifica di socio	"	10	"	9

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL ' ASSOCIAZIONE

Organi	Art.	11	Pag.	11
Assemblea	"	12	"	11
Adunanza dell'Assemblea	"	13	"	13
Convocazione dell'Assemblea	"	14	"	13
Costituzione – Deliberazioni - dell'Assemblea	"	15	"	14
Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	"	16	"	16
Attribuzioni dell'Assemblea	"	17	"	16

Commissione Direttiva	Art.	18	Pag.	17
Riunioni della Commissione Direttiva	"	19	"	18
Attribuzioni della Commissione Direttiva	"	20	"	20
Comitato di Presidenza	"	21	"	21
Riunioni del Comitato di Presidenza	"	22	"	22
Attribuzioni del Comitato di Presidenza	"	23	"	24
Presidente	"	24	"	24
Vice Presidente	"	25	"	27
Disposizioni generali sulle cariche	"	26	"	28
Direttore	"	27	"	29

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Rendiconto consuntivo e budget	Art.	28	Pag.	30
--------------------------------	------	----	------	----

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE NORMA INTEGRATIVA

Modificazioni statutarie	Art.	29	Pag.	30
Scioglimento	"	30	"	31
Adeguamento	"	31	"	32
Norma integrativa	"	32	"	32

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

È costituita con durata illimitata all'interno e nell'ambito di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica" di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione Italiana Aerosol, in forma abbreviata AIA.

Possono aderire all'Associazione tutte le imprese interessate ad attività industriali, commerciali, di ricerca e di servizi operanti nel campo dei prodotti aerosol nei seguenti settori:

- a) Prodotti finiti (aerosol) in conto proprio;
- b) Prodotti finiti (aerosol) in conto terzi;
- c) Materie prime per prodotti aerosol;
- d) Gas propellenti per impiego in prodotti aerosol;
- e) Imballaggi e accessori per prodotti aerosol;
- f) Macchine e impianti per aerosol.

Essa adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.

AIA può aderire ad altre Associazioni nazionali, estere o sovranazionali purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di AIA.

ART. 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Milano presso Federchimica.

ART. 3

SCOPI

All'Associazione è affidata, in forma autonoma, nell'ambito di Federchimica e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e della Federazione in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:

- a) la trattazione di problemi di specifico interesse del settore,
- b) la tutela degli interessi delle imprese associate e dell'immagine del settore stesso;
- c) l'assistenza sul piano tecnico-economico delle imprese associate.

L'Associazione ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per il settore, allorché le iniziative da assumere la riguardino specificamente e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica. Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Federchimica e comunque devono con questa essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni di settore facenti parte della Federazione.

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) promuovere con adeguate iniziative lo sviluppo delle imprese del settore che operano in Italia;
- b) rappresentare, nei limiti del presente statuto, le imprese associate nei rapporti con Associazioni, Organizzazioni, Fondazioni, Consorzi e Autorità, pubbliche o private, sia nazionali sia estere;
- c) collaborare con i soggetti di cui al punto b) per lo studio, la formazione, l'attuazione e l'osservanza delle norme di settore –e comunque per lo studio e la soluzione delle questioni di comune interesse;
- d) promuovere e favorire iniziative per una migliore diffusione delle conoscenze in termini normativi, legali e tecnici,

- partecipando, ove occorra, a quelle eventualmente assunte da altri Enti ed Organi, incoraggiando la ricerca scientifica, curando e favorendo stampe, pubblicazioni, convegni, conferenze, congressi, ecc., sia in Italia sia all'estero;
- e) promuovere lo sviluppo culturale delle imprese con l'elaborazione ed adozione di norme tecniche e comportamentali che assicurino la qualità della produzione e la massima sicurezza dei prodotti aerosol e dei loro utilizzatori;
 - f) favorire e promuovere ogni iniziativa idonea a comunicare una corretta immagine del settore migliorando la conoscenza dei prodotti aerosol;
 - g) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela dell'ambiente;
 - h) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
 - i) promuovere l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza;
 - j) assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile dagli Organi dell'Associazione per il conseguimento dei fini statutari.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei Valori Associativi di Confindustria - che costituiscono parte integrante del presente Statuto - ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza. Le imprese associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di

reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

REQUISITI

Possono aderire all'Associazione le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, le cui attività rientrino tra quelle dei Settori di cui all'art.1.

I soci possono essere ordinari o aggregati.

Sono soci ordinari:

a) le imprese che svolgono in Italia, direttamente o nell'ambito del gruppo industriale di cui fanno parte, attività di condizionamento di prodotti aerosol, produzione di materie prime e propellenti per aerosol, con applicazione del contratto chimico;

Sono soci aggregati:

b) le imprese produttrici di imballaggi e accessori per prodotti aerosol nonché produttrici di impianti e macchine per aerosol di cui all'articolo 1 lettere e) ed f);

c) le imprese che operano nel mercato nazionale dei settori di cui all'art. 1 e che appartengono a gruppi industriali con impianti di produzione in uno dei Paesi dell'Unione Europea o in un Paese non facente parte dell'Unione Europea;

d) le imprese responsabili dell'immissione sul mercato nazionale di prodotti aerosol;

e) le imprese di servizi orientate verso i settori di cui all'art. 1: ciò nel rispetto dei principi fissati a livello Confederale.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci ordinari non possono aderire all'Associazione come soci aggregati.

I soci aggregati non devono snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

L'adesione delle imprese di cui alle lettere c), d), ed e), è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

ART. 5

AMMISSIONE

Possono richiedere di far parte dell'Associazione, le imprese che svolgono una o più delle attività merceologiche di cui all'art.1 e che ne facciano regolare domanda, sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'impresa, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti dei Settori di appartenenza.

L'ammissione delle imprese all'Associazione è subordinata al rispetto delle procedure previste dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto della Federazione.

L'adesione all'Associazione è contestuale e obbligatoria all'adesione a Federchimica.

I Rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto previsto dallo Statuto di Federchimica, dal Codice Etico confederale, dalla Carta dei Valori Associativi.

L'Associazione può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica.

Le domande di ammissione, sono sottoposte all'approvazione della Commissione Direttiva di AIA, a cui è demandato di accertare i requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto.

La Commissione Direttiva provvede a trasmettere le proprie delibere al Consiglio Direttivo di Federchimica.

Le delibere di accoglimento diventano definitivamente esecutive dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto della Federazione.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza poste in essere dalla Associazione nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.

I soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.

Tutti i soci hanno diritto ad avere attestata la partecipazione al Sistema confederale.

ART. 7

OBBLIGHI, DURATA

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per le imprese associate, di osservare il presente Statuto, le deliberazioni degli Organi, nonché di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema confederale.

Conformemente a quanto previsto all'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica, l'attività di socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria né di alcuno dei suoi partecipanti.

Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica.

L'adesione ha durata biennale, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ammissione, e, in seguito si intende tacitamente rinnovata.

L'impresa associata può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30.

ART. 8

CONTRIBUTI

Le imprese associate devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, i contributi dell'Associazione Italiana Aerosol nell'ammontare e nei termini deliberati dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

Il versamento dei contributi viene effettuato, entro il primo trimestre di ciascun esercizio, a Federchimica che provvede alla contabilizzazione di spettanza.

L'Assemblea di AIA può adottare criteri, parametri e termini di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustificano una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione, a norma dei commi precedenti, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART. 9

SANZIONI

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto e dello Statuto di Federchimica nonché ai Regolamenti dei Settori di appartenenza, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta e motivata;
- b) sospensione del diritto dell'impresa associata dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività associativa di Federchimica e dell'Associazione compresa la partecipazione;
- c) all'Assemblea dell'Associazione. La sospensione per una durata massima di sei mesi, obbliga l'impresa associata a corrispondere anche per la durata sanzionata i contributi dovuti;
- d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche direttive in AIA;
- e) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono, in rappresentanza di FEDERCHIMICA-AIA, cariche in Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sopranazionali;
- f) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- g) espulsione secondo quanto previsto dall'art. 10.

h) espulsione secondo quanto previsto dall'art. 9.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, o anche cumulativamente, dalla Commissione Direttiva.

Le delibere della Commissione Direttiva riguardanti le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), del presente articolo devono essere comunicate per iscritto a Federchimica.

È ammessa, per questa tipologia di sanzioni, la possibilità di proporre ricorso ai Proibitori di Federchimica nel termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le delibere di proposta di cui alla lettera g) del presente articolo vengono trasmesse al Consiglio Direttivo di Federchimica affinché provveda in base a quanto previsto dagli artt. "Sanzioni" e "Cessazione della qualifica di socio" dello Statuto della stessa.

In attesa della pronuncia del Consiglio Direttivo di Federchimica l'impresa aderente ed i suoi rappresentanti sono sospesi a tutti gli effetti da AIA.

ART. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 7;
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;

- d) per recesso esercitato in base all'art. 30;
- e) per perdita dei requisiti associativi;
- f) per espulsione, deliberata dalla Commissione Direttiva per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, o per ripetuta morosità, tenuto presente quanto stabilito dall'art. 9.

Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di socio comporta, per gli esponenti dell'impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno dell'Associazione, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna per conto della stessa.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'art. 5.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:

- nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
- entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
- nel caso di recesso esercitato in base all'art. 30: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Commissione Direttiva;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente.

ART. 12

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate.

Ciascun socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto; questi però non può avere più di una delega.

Le imprese che fanno riferimento sia direttamente sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate, a questo solo fine, come una sola impresa associata.

Ciascun socio dispone in Assemblea di una determinata entità di voti, in ragione della fascia di fatturato di appartenenza; per fatturato delle singole imprese si intende rispettivamente quello relativo alle sole attività rappresentate dai settori merceologici di cui all'art.1 ed esercitate all'interno del territorio italiano. Le fasce di fatturato sono determinate dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

Il numero dei voti di ciascun socio è calcolato secondo la seguente tabella:

Per i soci ordinari:

In base al fatturato:

- fascia I: 2 voti
- fascia II: 3 voti
- fascia III: 4 voti
- fascia IV: 5 voti

Per i soci aggregati:

In base al fatturato:

- fascia I: 2 voti
- fascia II: 3 voti
- fascia III: 4 voti
- fascia IV: 5 voti

In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole imprese devono assicurare l'anonimato del socio.

Non sono ammessi a votare in Assemblea i soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

Tali imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

in via ordinaria, una volta all'anno, entro sette mesi dalla fine di ciascun esercizio;

a) in via straordinaria:

- su invito del Presidente di Federchimica;
- su delibera del Comitato di Presidenza;
- su richiesta di almeno un quinto dei componenti la Commissione Direttiva;
- su richiesta motivata di tanti soci che corrispondano ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutte le imprese associate;
- per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per scioglimento della Associazione.

La richiesta da parte dei soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera del Comitato di Presidenza; oppure su invito del Presidente di Federchimica; in caso di assenza o impedimento del Presidente l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo l'Assemblea è convocata dal Componente più anziano per carica presente nel Comitato di Presidenza. La firma del Vice Presidente o del componente il Comitato di Presidenza più anziano per carica presente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

Su delibera della Commissione Direttiva, l'Assemblea può avere luogo anche per referendum scritto, nelle forme stabilite dal Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica e secondo le modalità previste dall'art. 30.

Copia delle convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria viene trasmessa a Federchimica.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

ART. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche e a

maggioranza relativa per quanto concerne le nomine e le deliberazioni riguardanti le persone.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene, la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 30.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli art. 30 e 31.

Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.

Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo dal Componente più anziano di carica presente nel Comitato di Presidenza.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento una persona designata dall'Assemblea.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività associativa ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- b) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 24;
- c) eleggere i Componenti la Commissione Direttiva secondo le modalità previste dall'art. 18;
- d) quanto stabilito dall'art. 17, predeterminandone il numero;
- e) approvare il budget ed il rendiconto consuntivo;
- f) approvare e modificazioni del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 30;
- g) sciogliere l'Associazione, secondo le modalità previste dall'art. 31;
- h) sciogliere l'Associazione secondo le modalità previste dall'art. 30;
- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Commissione Direttiva, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

ART. 18

COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- b) da almeno 10 e non oltre 15 membri, incluso il Vice Presidente, scelti tra rappresentanti di imprese aderenti assicurando la presenza di almeno un componente per ciascun settore indicato all'art.1.

La Commissione Direttiva elegge tra i suoi componenti con diritto di voto, su proposta del Presidente, il Vice-Presidente, che non può essere espressione della stessa impresa di appartenenza del Presidente.

I componenti elettivi la Commissione Direttiva durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

Nel caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea, la Commissione Direttiva si integra, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza della Commissione Direttiva.

Non è ammessa la delega tra i componenti la Commissione Direttiva.

ART. 19

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva si riunisce, ordinariamente, almeno tre volte l'anno, ed in via straordinaria su invito del Presidente di Federchimica o quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La Commissione Direttiva è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, in assenza anche di quest'ultimo, dal Componente più anziano per carica presente nel Comitato di Presidenza. La firma del Vice Presidente o del componente il Comitato di Presidenza più anziano per carica presente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In caso di urgenza può essere convocata con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Commissione Direttiva è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, inclusi fra questi il Presidente o il Vice Presidente o il Componente più anziano per carica presente nel Comitato di Presidenza che ha convocato la riunione.

Per le deliberazioni, ogni componente la Commissione Direttiva ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene, la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

La Commissione Direttiva è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, in assenza anche di quest'ultimo la riunione è presieduta dal componente più anziano per carica presente nella Commissione Direttiva.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive.

Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni alle quali sono stati convocati.

I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

Le deliberazioni della Commissione Direttiva vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento un componente la Commissione Direttiva o un funzionario dell'Associazione, nominato da chi presiede.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:

- a) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità delle imprese associate;
- b) promuovere ed attuare tutto quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, assicurare l'assistenza ed il coordinamento, ove richiesto, nei limiti di cui all'art. 3 lettera f) per le iniziative e le attività delle associate al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
- c) assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività dei Settori al fine di dare un indirizzo organico all'azione associativa;
- d) proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione secondo quanto stabilito dall'art. 24;
- e) eleggere, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
- f) eleggere, su proposta del Presidente, i componenti il Comitato di Presidenza, secondo quanto previsto all'art. 21;
- g) istituire e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori e definirne le norme di funzionamento, inclusa la nomina o la revoca dei loro coordinatori, ove prevista, su proposta del Comitato di Presidenza;
- h) nominare, per specifici problemi del settore, quando occorra tramite Federchimica e comunque d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali, ecc.;
- i) deliberare la convocazione straordinaria dell'Assemblea da svolgersi per referendum in base agli artt. 13 e 30;
- j) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;

- k) deliberare sulle domande di adesione in base all'art.5;
- l) deliberare la convocazione straordinaria dell'Assemblea da svolgersi per referendum in base agli artt. 12 e 29;
- m)deliberare l'organico dell'Associazione;
- n) deliberare sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito all'art. 9;
- o) deliberare sulla costituzione, modificazione e scioglimento dei Settori;
- p) approvare eventuali convenzioni di natura organizzativa;
- q) nominare la Commissione di designazione del Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 27;
- r) verificare periodicamente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

ART. 21

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) da 3 componenti nominati dalla Commissione Direttiva tra i suoi componenti elettivi.

Essi durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti, essi sono sostituiti su proposta del Presidente, da altri componenti la Commissione Direttiva, e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso della scadenza decadono con la nomina del successore.

Non è ammessa delega fra i componenti il Comitato di Presidenza.

ART. 22

RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno ed in via straordinaria su invito del Presidente di Federchimica o quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.

Su richiesta del Comitato possono partecipare alle riunioni del Comitato di Presidenza, senza diritto di voto, per meglio coordinare l'indirizzo di specifiche attività progettuali, i Coordinatori di Comitati Tecnici /Gruppi di lavoro eventualmente costituiti all'interno dell'Associazione.

Il Comitato è convocato dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo dal più anziano per carica presente nel Comitato di Presidenza. La firma del Vice Presidente o del componente più anziano per carica presente nel Comitato di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data dell'adunanza.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive.

I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione da parte della Commissione Direttiva.

Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni alle quali sono stati convocati.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento un componente il Comitato o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) coordinare l'attività della Associazione nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e dalla Commissione Direttiva;
- b) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dalla Commissione Direttiva riferendo sulle azioni intraprese;
- c) deliberare la convocazione della Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, in base a quanto previsto dall'art. 14;
- d) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Commissione Direttiva, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- e) esprimere parere sulla proposta del Presidente riguardante la nomina e la revoca del Direttore, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 34 e 35 "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica;
- f) predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget per l'esame della Commissione Direttiva.

ART. 24

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

A tal fine, entro il mese di novembre dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Commissione Direttiva nomina a scrutinio segreto - previa nomina di due scrutatori - una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che siano espressione dei differenti Settori di cui all'art. 1.

Della Commissione di designazione non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione sottopone alla Commissione Direttiva le indicazioni emerse, sulle quali la Commissione Direttiva decide a scrutinio segreto. Devono comunque essere sottoposte al voto della Commissione Direttiva quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti associativi.

Le indicazioni saranno più di una quando due o più nominativi dovessero raccogliere un significativo numero di segnalazioni.

Al Presidente designato dalla Commissione Direttiva, la Commissione di designazione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente dura in carica tre anni e scade con l'Assemblea che approva il rendiconto consuntivo del terzo anno del suo mandato.

Il Presidente è eleggibile per non più di due trienni consecutivi.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente o a determinati componenti il Comitato di Presidenza o la Commissione Direttiva, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la

formazione delle liste per l'elezione dei componenti gli Organi dell'Associazione.

Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione federativa.

Il Presidente propone e concorda con Federchimica in base a quanto previsto dagli artt. 34 35 "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore secondo quanto previsto dall'art. 23 lettera e) nonché l'assunzione, e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 20 lettera m).

Il Presidente autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti giustificativi delle spese.

Il Presidente riferisce alla Commissione Direttiva sulla gestione economico-finanziaria.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente la cui firma attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Giunta" dello Statuto della Federazione.

ART. 25

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto, su proposta del Presidente, dalla Commissione Direttiva.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

Il Vice Presidente dura in carica tre anni e scade contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione di quest'ultimo per motivo diverso dalla scadenza, decade con la nomina del successore. Esso è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente.

Venendo a mancare il Vice Presidente, la Commissione Direttiva, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione. Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Vice Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Giunta" dello Statuto della Federazione.

ART. 26

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche statutarie sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33

“Disposizioni generali sulle cariche” dello Statuto di Federchimica.

I rappresentanti delle imprese associate di cui all'art. 4, lettere b), c), d), e), non possono essere eletti alla carica di Presidente. In deroga a quanto stabilito dall'art. 33 dello Statuto di Federchimica gli stessi possono essere eletti alle cariche di Vice Presidente e componenti la Commissione Direttiva.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale, riguardo le cariche direttive del sistema e a quanto previsto dagli artt. 7 e 33 “Obblighi, durata” e “Disposizioni generali sulle cariche” dello Statuto di Federchimica, l'accesso alle cariche di Presidente e di Vice Presidente dell'Associazione, è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata nel sistema confederale ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all'art. 11.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.

ART. 27

DIRETTORE

Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica su proposta del Presidente, in base a quanto previsto dall'art. 23

lettera e) del presente Statuto e dagli artt. 34 e 35 “Personale” e “Direttore Generale” dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 34 e 35 “Personale” e “Direttore Generale” dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 34 e 35 “Personale” e “Direttore Generale” dello Statuto di Federchimica, l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.

Partecipa, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto alle riunioni degli Organi dell'Associazione e dei Settori, ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari.

Funge da Segretario in Assemblea, in Commissione Direttiva ed in Comitato di Presidenza.

Dispone i pagamenti previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.

Il Direttore informa le Direzioni Centrali di Federchimica in merito alle iniziative e alle attività dell'Associazione e dei Settori, quando abbiano incidenza sugli aspetti di carattere generale d'interesse di Federchimica. E' destinatario di tutte le comunicazioni di Federchimica attinenti i rapporti tra questa, AIA, salvo il caso dei rapporti del Presidente della Federazione con il Presidente dell'Associazione.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

ART. 28

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Per ciascun anno solare il Comitato di Presidenza predispone il rendiconto consuntivo ed il budget .

Essi sono sottoposti all'esame della Commissione Direttiva e all'approvazione dell'Assemblea.

Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi a Federchimica per essere da questa aggregati.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora la Commissione Direttiva ritenga di indire l'Assemblea straordinaria per referendum tra i soci, nelle forme stabilite dal Regolamento al riguardo predisposto da Federchimica, le modificazioni devono essere approvate sempre con la maggioranza di cui al comma precedente.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 30

SCIoglimento

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 31

ADEGUAMENTO

Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento dell'Associazione le stesse si considerano immediatamente operative. L'Associazione dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

ART. 32

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto di Federchimica.